



## Farmaci generici e sostituibilità in farmacia

---

**Data** 26 novembre 2001  
**Categoria** professione

---

Ha creato diversa confusione nel mondo medico il problema della sostituibilità dei farmaci con prodotti generici, da attuarsi dal farmacista. In effetti l'art. 1 del D.L. 20 Giugno 1996 n. 323 (G.U. 20 Giugno 1996 n. 143) convertito nella legge 425/96, prevede che il farmacista possa sostituire un generico corrispondente per composizione al farmaco prescritto dal medico, solo nel caso in cui il medico abbia ommesso, nella sua prescrizione, il nome del titolare all'immissione in commercio. Ciò vale a dire che, qualora il medico esegua la prescrizione indicando esclusivamente il nome del principio attivo senza specificazione della ditta, il farmacista può decidere quale generico dispensare, ma tale facoltà è limitata a questo unico caso.

L'art. 6 del D.P.R. 371/98 (G.U. 27/10/1998 n. 251) prevede che il farmacista possa consegnare un altro medicinale di uguale composizione in forma farmaceutica di prezzo inferiore uguale per l'S.S.N. qualora il medicinale prescritto sia irrimediabile nel normale ciclo di distribuzioni o nel caso in cui la farmacia ne risulti sprovvista.

Nel caso di urgenza assoluta o manifesta il farmacista può consegnare un altro medicinale di uguale composizione e di pari indicazione terapeutica. La circolare del Ministero della Sanità del 12 Novembre 98, ha poi specificato che le modalità di sostituzione sono confinate a ipotesi straordinarie: infatti la indisponibilità del farmaco da parte della farmacia deve essere temporanea e casuale. In nessun caso il farmacista può proporre la sostituzione del farmaco se il medico ha espressamente indicato nella ricetta la non sostituibilità dello stesso. La decisione ultima se accettare o meno la sostituzione spetta comunque al paziente che deve essere informato dal farmacista della non disponibilità del farmaco prescritto e della possibilità di ottenerne un altro in sostituzione.

L'articolo 6 della legge 14/10/99 n. 362 (G.U. 20/10/1999 n. 247) prevede che "fatti salvi di urgenza assoluta o manifesta sotto il profilo sanitario, qualora il medicinale prescritto sia irrimediabile...il farmacista può consegnare un altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica, avente pari indicazione farmaceutica, dandone comunicazioni al medico prescrivente". Il farmacista deve perciò comunicare al paziente la sostituzione del farmaco e avere la sua accettazione, annotare sulla ricetta la circostanza della modifica, informarne il medico prescrivente.

Bollettino informazione farmaci" anno VIII n. 3 Maggio/Giugno 2001